

Parere n.66 del 23/04/2013

PREC 268/12/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio Cipea & Cariie – Co.Ed.A. – Unifica: “*Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento per 200 posti presso gli Istituti Penitenziari di Parma*” – importo a base di gara euro 1.896.974,77 – S.A.: Ufficio del Commissario Delegato O.P.C.M. 3861/2010.

Art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

Con bando pubblicato il 21 dicembre 2011, il Commissario Delegato dall’Ordinanza n. 3861/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della *progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ampliamento degli Istituti Penitenziari di Parma*, di importo complessivo stimato pari ad euro 1.896.974,77, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Consorzio Cipea & Cariie – Co.Ed.A. – Unifica, con istanza pervenuta all’Autorità il 12 ottobre 2012, contesta l’esclusione disposta nei suoi confronti dal responsabile unico del procedimento mediante provvedimento prot. 02688 del 23 luglio 2012, sulla base della seguente motivazione: “*la tipologia del rapporto lavorativo del giovane professionista, indicato come stagista, presente nell’A.T.I. di progettazione indicata da codesto candidato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010; le mansioni assegnate al giovane professionista, presente nell’A.T.I. di progettazione indicata da codesto candidato, sono risultate non conformi a quanto previsto dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010*”.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il Consorzio istante allega copia del contratto di tirocinio trimestrale sottoscritto dall’arch. Stefania Manzi con la società di ingegneria Politecnica s.r.l., mandataria dell’A.T.I. indicata per la progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La comunicazione di avvio dell’istruttoria procedimentale è stata trasmessa in data 10 dicembre 2012 al Commissario Delegato, che ha ribadito la legittimità del proprio operato.

Ritenuto in diritto

La richiesta all’esame dell’Autorità riguarda la procedura aperta indetta dall’Ufficio del Commissario Delegato con O.P.C.M. 3861/2010, per l’appalto integrato dei lavori di *ampliamento degli Istituti Penitenziari di Parma*.

Il Consorzio istante ne è stato escluso a causa dell’inidoneità della posizione lavorativa e delle mansioni del giovane professionista, indicato ai sensi dell’art. 90, settimo comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L’esclusione, sulla base dei documenti pervenuti all’Autorità, è legittima.

Il paragrafo III.2.1) del bando di gara ed il paragrafo 5.5.j) del disciplinare di gara prescrivevano, a pena d’esclusione, che i concorrenti specificassero la tipologia del rapporto di lavoro con il giovane professionista facente parte del gruppo di progettazione, richiamando espressamente a tal fine la disciplina del nuovo Regolamento sui contratti pubblici.

Per quanto qui rileva, l'art. 253 del Regolamento prevede che, nell'ambito delle società di professionisti e delle società di ingegneria, il giovane professionista sia *“un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA”*. La norma, inoltre, specifica che il giovane professionista deve essere *“progettista”*, qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla équipe di lavoro, in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità (si veda, anche per la sottolineatura delle differenze con il previgente Regolamento: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194).

Quanto al primo profilo, correttamente il responsabile del procedimento ha giudicato non conforme alla previsione del Regolamento e della *lex specialis* di gara la posizione lavorativa dell'arch. Stefania Manzi, indicata quale giovane professionista dalla società di ingegneria Politecnica s.r.l., con la quale ha stipulato in data 24 novembre 2011 un contratto di tirocinio trimestrale (con decorrenza 25 novembre 2011 – 24 febbraio 2012). Il rapporto di tirocinio, per la sua tipica connotazione funzionale e per la sua inevitabile temporaneità, non può essere assimilato alla posizione di *“dipendente”* o *“consulente su base annua”* richiesta dall'art. 253 del D.P.R. n. 207 del 2010: la norma si caratterizza, infatti, per l'evidente intento di assicurare che il giovane professionista sia stabilmente inquadrato nell'organico societario ovvero, in alternativa, che egli sia legato da uno stabile rapporto di consulenza con la società concorrente. Si aggiunga, nella fattispecie, che il tirocinio intrapreso dall'arch. Manzi neppure sarebbe stato idoneo, per la sua brevissima durata, a garantire la presenza del giovane professionista nella società incaricata della progettazione esecutiva per l'intero arco temporale dell'appalto, anche ove si assuma quale riferimento contrattuale il più ristretto termine previsto dal disciplinare di gara (trenta giorni) per la redazione del progetto esecutivo.

Inoltre, le mansioni di mero *“collaboratore allo sviluppo grafico”* assegnate dal Consorzio istante all'arch. Manzi, secondo quanto affermato dalla stazione appaltante nelle controdeduzioni trasmesse all'Autorità, appaiono non conformi alla previsione normativa dianzi richiamata, che viceversa va interpretata nel senso di imporre la piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della *équipe di lavoro*, quale *“progettista”* dell'opera ad ogni effetto, vale a dire con l'assunzione diretta dei compiti e delle responsabilità professionali proprie dell'attività di *progettazione di opere pubbliche*.

In conclusione, l'operato della stazione appaltante deve essere giudicato legittimo e le doglianze del Consorzio istante non possono essere accolte.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, in relazione alla procedura indicata in epigrafe, che:

- l'Ufficio del Commissario Delegato con O.P.C.M. 3861/2010 ha legittimamente escluso il Consorzio Cipea & Cariie – Co.Ed.A. – Unifica, per aver constatato l'inidoneità della posizione lavorativa del giovane professionista *indicato ai sensi dell'art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010*.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2013

Il Segretario Maria Esposito